



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Schema di contratto

GARA CON PROCEDURA APERTA

N. 16/10/GAR

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI
AL PERSONALE ISPRA DELLA SEDE DI OZZANO
DELL'EMILIA.**

A

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

l'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - sede in Ozzano dell'Emilia (BO), COD. FISC. E P. IVA 10125211002, di seguito denominato **Istituto**, rappresentato nel presente atto dal Dirigente responsabile Dott. Ettore Randi, nato a _____ il _____

e
la Ditta _____ con sede in _____
via _____
COD. FISC.
P.IVA _____ n.

di seguito denominata **Ditta (Gestore)**
rappresentato nel presente atto dal Legale rappresentante il _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

L'Istituto affida al Gestore, che accetta, il servizio della somministrazione nei giorni lavorativi del pasto diurno ai dipendenti dell'ISPRA sede di Ozzano dell'Emilia autorizzati ad usufruirne, così come stabilito dalle clausole che seguono, per un periodo di tre anni, i quali decorrono dalla data di stipulazione del contratto. Il servizio avverrà tramite consegna quotidiana di pasti veicolati sia caldi che freddi, che il Gestore avrà cura di confezionare in porzioni singole a tenuta stagna, in conformità dei menu di cui all'Allegato A1).

Il Gestore effettuerà il servizio di consegna dei pasti veicolati già porzionati negli appositi locali a ciò adibiti nell'edificio Sede Centrale con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, inoltre il trasporto dovrà avvenire con idonei automezzi e all'interno di adeguati contenitori termici.

Il Gestore si impegna a mantenere, in perfetto stato di pulizia e conservazione salvo la normale usura, tutti gli impianti e le attrezzature di proprietà dell'Istituto eventualmente messi a sua disposizione e pertanto, salvo comunque quanto previsto al successivo art. 14, dovrà provvedere alla reintegrazione dei beni danneggiati in tutto o in parte dal proprio personale.

Art. 2 - Norme regolatrici del contratto

Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso del Gestore che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:

- Clausole contrattuali;
- Offerta della Ditta n. del
- Le norme del codice civile, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.

Il Gestore si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto. Resta a

carico del Gestore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISPRA, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

Art. 3 – Servizi ulteriori

Il Gestore garantisce l'assistenza e la consulenza in materia dietetica per la redazione e la gestione dei menu speciali per casi documentati e certificati di allergie/intolleranze alimentari, stati patologici, per motivi etnico-religiosi, vegetariani e qualsiasi altra variazione del menu.

Il servizio comprenderà pertanto anche la fornitura di alimenti speciali e la loro conservazione, produzione e preparazione dei pasti e diete speciali per casi documentati e certificati di allergie/intolleranze alimentari, stati patologici e per motivi etnico – religiosi.

Tali servizi ulteriori saranno concordati tra il Gestore e l'ISPRA e retribuiti mediante diversa quantificazione.

Art. 4 – Ammontare del contratto

Il prezzo di ogni singolo pasto è fissato in € _____, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta economica. L'importo stimato complessivo, per i 3 anni di durata del contratto, è pari a € _____, IVA esclusa.

A mero titolo informativo e senza che ciò costituisca impegno alcuno per l'Istituto, si indica la richiesta media giornaliera in circa 15 pasti veicolati completi.

Nel corso dell'appalto l'ISPRA si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni ivi stabilite, aumenti e/o diminuzioni commisurate alle possibili variazioni nel numero dei propri dipendenti aventi diritto al servizio. Gli aumenti o le diminuzioni nel numero dei pasti sono quantificati sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo quanto previsto all'art. 3.

A fronte di contingenze imprevedibili determinate da mutamenti legislativi o regolamentari, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze in materia di ristorazione, il Gestore tempestivamente si impegna ad adeguare le proprie attività e locali, informandone l'ISPRA ed a seguito di congrua e giustificata motivazione potrà richiedere, in deroga ai limiti di cui sopra, un adeguamento del prezzo. L'ISPRA si riserva di verificare tutte le motivazioni addotte, ed in ogni caso di non accettare gli eventuali rincari non ritenuti congrui.

Art. 5 – Modalità di prenotazione

Le modalità relative alla presenza degli aventi diritto ai pasti veicolati ed alla prenotazione di questi ultimi, sono concordate come segue:

- a) la prenotazione del pasto da parte di ciascun dipendente avente diritto avviene entro le ore 14,00 del giorno precedente a quello di somministrazione;
- b) alla prenotazione segue la sua conferma entro le ore 9,00 del giorno stesso di erogazione in modo da consentire l'eventuale disdetta della prenotazione già comunicata;
- c) si consente la possibilità, per i dipendenti che non abbiano regolarmente prenotato nei termini di cui alla lett. a), di prenotare e contestualmente confermare il proprio pasto nei termini di cui alla lett. b). In questo caso, in deroga a quanto previsto al successivo art. 15 comma 1, secondo periodo, il Gestore potrà limitare le possibilità di scelta a solo quei

E
A A

piatti che siano compatibili con le esigenze di organizzazione del lavoro o con il minor tempo a disposizione per la preparazione delle porzioni; il Gestore assicura comunque anche in questo caso il rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 1, primo periodo.

- d) l'Istituto provvede al controllo giornaliero del numero dei commensali presenti e degli effettivi pasti somministrati, nonché a comunicare tempestivamente le prenotazioni e le conferme. Gli incaricati dell'Istituto a tale servizio convalideranno, con visto giornaliero di regolare esecuzione del servizio, i rendiconti che il Gestore redigerà a questo fine e che formeranno base per la fatturazione, quale unico documento giustificativo valido.

I dettagli tecnici delle operazioni sopra elencate, così come quelli relativi all'eventuale attivazione del servizio supplementare di cui all'art. 3, verranno concordati all'atto di avvio del servizio direttamente tra gli incaricati del servizio dell'Istituto ed il Gestore.

Art. 6 - Giorni di consegna

Il servizio avrà luogo nei cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ad eccezione delle festività civili e religiose cadenti in tali cinque giorni. Il servizio potrà essere effettuato in misura ridotta o soppresso in ogni altra giornata di possibile assenza totale o parziale del personale dal lavoro, nel qual caso l'Istituto ne darà preavviso al Gestore con congruo anticipo. Si precisa che l'orario stabilito di inizio per la pausa mensa è dalle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Art. 7 - Grammaturo, qualità e variazioni

Il servizio verrà effettuato con il sistema di consegna di pasti confezionati in porzioni singole, sia caldi che freddi, in modo tale da garantire i massimi livelli di qualità, igiene e sicurezza, oltre ad un adeguato livello quantitativo, organolettico e calorico per tutta la durata del servizio. Il Gestore rispetta le grammature medie previste nelle Specifiche Tecniche. Tutte le derrate alimentari dovranno possedere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Il Gestore si impegna a fornire prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica ed alla lotta integrata, come previsto dall'art. 59, comma 4, della L. 488/1999, e s.m.i.


Le variazioni al menu dovranno essere concordate di volta in volta con l'ISPRa.

Sono predisposti, a cura e spese del Gestore, appositi contenitori in grado di conservare stabilmente la temperatura delle porzioni, sia calde che fredde. Il Gestore cura anche la regolare pulizia dei contenitori stessi.

La consegna quotidiana avverrà non prima delle ore 11,45 ed entro le ore 12,45 e comunque in modo da consentire, in tempo utile per l'inizio della pausa mensa, le operazioni di conteggio e riscontro delle ordinazioni.

Art. 8 - Organizzazione a carico del Gestore e cause di forza maggiore

Il servizio verrà effettuato dal Gestore con proprio personale in organico sufficiente, sia per numero che per qualificazione professionale, a garantire la continuità e la perfetta regolarità del servizio stesso. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, se comunicate tempestivamente all'ISPRa non daranno luogo a responsabilità alcuna da entrambe le parti. Sono considerate cause di forza maggiore che possono giustificare l'eventuale occasionale sospensione della fornitura, gli scioperi generali o di categoria in cui è inquadrato il personale addetto. In tali casi le parti si daranno congruo preavviso e, successivamente, verrà fornita adeguata documentazione. Saranno inoltre considerate cause di forza maggiore ogni altra causa imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti che le stesse non possono evitare



con l'esercizio della normale diligenza, in tali casi le parti riconoscono che non sarà luogo a responsabilità da ambo le parti.

Negli altri casi resterà a carico del Gestore stesso l'onere che sarà sopportato dall'Istituto per assicurare comunque il servizio di refezione; da concordare di volta in volta le modalità per il reintegro in favore dell'Istituto dei maggiori costi comunque sostenuti.

Il Gestore si obbliga a sostituire temporaneamente il proprio personale eventualmente assente qualunque sia il motivo.

Art. 9 – Norme igieniche

Nell'esecuzione del servizio di consegna di pasti veicolati dovrà essere attuata da parte del Gestore la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta e ciò sia in relazione alla qualità ed alla sicurezza dei cibi ed ingredienti, sia in relazione all'igiene e sicurezza dei locali, degli imballaggi, delle stoviglie, dei contenitori, delle suppellettili e dei mezzi di trasporto, sia infine, in relazione ai requisiti del personale utilizzato dal Gestore, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quanto in merito disposto dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1275, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE così come specificato dalla Circolare Ministero della Sanità del 7 agosto 1998, n.11, dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123.

Ai fini del precedente comma per esecuzione del servizio si intendono tutte le fasi del ciclo produttivo del Gestore, compresi quindi la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la consegna, la manipolazione e la somministrazione finale.

Ad ulteriore precisazione di quanto sopra, il Gestore si impegna espressamente a rispettare tutte le prescrizioni di cui all'Allegato al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 ed in particolare quelle contenute ai Capp. I, II, IV, V, VII, VIII, IX e X.

L'Istituto si riserva la facoltà, attraverso suoi rappresentanti, di esercitare in ogni momento il controllo della scrupolosa osservanza delle norme igieniche di cui sopra, in relazione sia alla conservazione e somministrazione dei pasti e dei generi di consumo adoperati, sia di ogni altra fase attinente alla esecuzione del servizio, senza che ciò sollevi il Gestore dalle proprie responsabilità.


Art. 10 – CCNLL

Il Gestore osserva nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi, comprese quelle inerenti gli obblighi retributivi e contributivi e le assicurazioni obbligatorie. La Ditta rispetta le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. La Ditta solleva e tiene indenne l'Istituto da ogni responsabilità diretta e indiretta derivante dall'inosservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale, con particolare riferimento agli addetti alle consegne.

Art. 11 – Responsabile di contratto

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di Contratto, designato nella persona di

.....



La Ditta comunicherà per iscritto all'ISPRA il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il Gestore si impegna, nel caso si verifichi un cambio di ragione sociale, di Legale rappresentante, o ogni altro evento utile ai fini del presente appalto, di darne tempestiva comunicazione all'ISPRA.

Art. 12 – Riservatezza

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Istituto ovvero nel caso in cui l'uso sia obbligatorio per legge nella gestione del contratto. Le parti nella gestione del contratto rispettano le disposizioni di cui al d.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 – Rischi a carico del Gestore

Salvo quanto previsto al precedente art. 8, il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Gestore, al quale è consentito il ricorso al subappalto esclusivamente per il servizio di trasporto.

Fra gli oneri a carico del Gestore si indicano in particolare:

- a) il possesso di licenze e permessi e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge ed equiparate vigenti;
- b) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- c) le spese per il corredo e le spese direttamente o indirettamente appartenenti al personale del Gestore ed i relativi adempimenti;
- d) l'approvvigionamento delle vivande e degli ingredienti di cucina nelle misure necessarie e sufficienti per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- e) i materiali di consumo per la pulizia e la manutenzione dei contenitori delle porzioni dei pasti;
- f) le spese di assicurazione per responsabilità civile nei confronti del personale dell'Istituto che prenda parte alla mensa, nonché nei confronti dell'Istituto stesso contro tutti i possibili rischi derivanti ai commensali dalla somministrazione e consumazione dei pasti;

Art. 14 – Locali dell'ISPRA

Per quanto riguarda le eventuali spese inerenti i locali dell'Istituto adibiti a mensa e relative attrezzature, le spese per la pulizia dei medesimi, il costo della corrente elettrica per l'illuminazione e dell'energia elettrica eventualmente necessari per il riscaldamento, l'Istituto, accollandosene l'onere, ne rifiuta ogni riconoscimento al Gestore nella determinazione dei prezzi e delle fatture.

Art. 15 – Qualità e quantità

Il diritto del commensale al pasto veicolato si concreta in un primo, un secondo ed un contorno oltre al pane, frutta di stagione e condimenti. Il Gestore assicura una gamma di scelta tra i vari piatti mai inferiore a quella prevista nell'allegato A1).

I generi alimentari, da consumare sia crudi che cotti, saranno sempre di prima qualità ovvero, a seconda del prodotto, di qualità extra e dovranno essere forniti da ditte di primaria importanza; si tratterà, in ogni caso, di generi approvvigionati e confezionati nelle condizioni dietetiche e sanitarie di massima garanzia.

Si conviene l'esclusione della somministrazione di cibi precotti all'origine. Il pane dovrà essere confezionato a norma di legge, e la frutta dovrà essere lavata e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare con coperchio. I mezzi di trasporto dovranno essere adibiti al trasporto di alimenti e comunque dovranno essere sanificati periodicamente, a norma del d.P.R. 327/1980.

Art. 16 – Revisioni dei prezzi

Si precisa che nella determinazione del prezzo il Gestore ha tenuto conto di ogni e qualsiasi onere, diretto o indiretto, che dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio nell'intero periodo contrattuale. È perciò esclusa a priori, salvo quanto previsto all'art. 21, qualsiasi possibilità di revisione del prezzo, avendo di ciò tenuto conto l'Istituto nell'assegnare al Gestore il servizio ed il Gestore nel formulare l'offerta.

Art. 17 – Pagamenti dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da parte dell'ISPRA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi da parte del Gestore alla fine di ciascun mese di riferimento.

La Ditta emetterà fattura in originale e due copie indirizzate a:

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
Via Cà Fornacetta, 9
40064 – Ozzano dell'Emilia (BO)
Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002

e dovrà riportare il seguente codice CIG 1874100C3B ed il seguente riferimento alfanumerico

Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.

Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali indicati nell'allegato A.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. In adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto principale del contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al pubblico appalto cui partecipano.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

SA
A D

3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 c.s.m.i. e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Art. 19 – Cessione e subappalto

È espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale del presente contratto. Il subappalto è ammesso per il solo servizio di trasporto dei pasti.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

L'inosservanza da parte del Gestore delle condizioni di cui all'art. 9 e all'art. 13 del presente contratto comporterà l'immediata risoluzione di diritto dello stesso a norma dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'Istituto si riserverà la facoltà di recuperare i danni che dovessero derivare dalle inadempienze del Gestore.

Inoltre, laddove per colpa del Gestore e della sua organizzazione si determinasse l'accertata impossibilità per il personale di consumare il pasto veicolato, l'Istituto non riconoscerà al Gestore stesso alcun diritto alla fatturazione relativa ed applicherà una penale di € 70,00 (settanta/00) da detrarre dalla fatturazione mensile per ogni giornata di carenza.

Una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno potrà inoltre essere applicata per inosservanza da parte del Gestore di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, dal momento del verificarsi della irregolarità fino alla data di ripristino delle condizioni previste.

Il Gestore è inoltre integralmente e direttamente responsabile per gli eventuali danni a persone - anche dipendenti dell'Istituto - o a cose - anche di proprietà del medesimo, che possano verificarsi in relazione all'esecuzione del servizio di consegna di pasti veicolati in ogni sua fase.

Art. 21 – Decorrenza del contratto

Il contratto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Gestore si impegna, a seguito di richiesta scritta da parte dell'ISPRA, dalla data di scadenza del contratto e per eventuali ulteriori 3 mesi successivi a garantire il servizio in favore dell'Ente, sino all'individuazione del nuovo contraente, individuato con le modalità di seguito precisate.

Entro e non oltre tre mesi anteriori alla scadenza del primo anno di validità del contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal medesimo qualora abbia valutato, a proprio insindacabile giudizio, la non conformità ovvero la palese inadeguatezza del servizio svolto in ordine alle proprie esigenze, anche in relazione ai livelli che il Gestore è tenuto a



garantire previsti dal presente contratto. Dell'avvio di tale procedimento l'Istituto dovrà darne comunicazione a norma degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Nell'eventualità di recesso, al Gestore spetterà il solo corrispettivo per il servizio effettivamente svolto.

Il prezzo unitario di cui all'art. 4 potrà essere aggiornato, a partire dal termine del secondo anno di svolgimento del servizio in misura pari al 25% dell'indice ISTAT di inflazione media annua registrata per i 12 mesi precedenti.

Art. 22 – Prevalenza di norme

Le parti espressamente convengono che le presenti condizioni generali di fornitura prevalgono, in caso di difformità o incompatibilità, su altre clausole o condizioni praticate dalla Ditta ai propri clienti, ove esistenti.

Art. 23 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento contrattuale si farà riferimento alle vigenti norme del codice civile a quelle previste in materia di amministrazione, finanza e contabilità pubbliche, nonché a quelle di igiene e sicurezza nelle preparazioni alimentari.

L'Istituto si riserva la facoltà di apportare le dovute variazioni alle condizioni contrattuali che siano imposte da norme di legge o ad essa equiparate.

Art. 24 – Cauzione definitiva e polizza di garanzia

La Ditta dovrà accendere a favore dell'ISPRA una fidejussione bancaria o assicurativa ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di cui all'art. 4, al netto di IVA, da prestare prima della stipula del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, per l'intera durata del presente atto.

Per il pagamento di eventuali penali, di cui al presente contratto, l'ISPRA potrà rivolgersi direttamente al fidejussore. La fidejussione potrà essere svincolata dalla Ditta previo benestare dell'ISPRA, a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

Per essere considerata come validamente prestata, la fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 c.c.) e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ISPRA.

Il Gestore, inoltre, dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) a copertura dei rischi igienico sanitari relativi al servizio di consegna di pasti veicolati, con clausola espressa di esclusione della preventiva escussione e di rivalsa della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'ISPRA.

Art. 25 – Spese di registrazione

Le parti convengono di provvedere alla registrazione del presente contratto prima dell'avvio del servizio. Le relative spese di copia, registrazione e bollo, sono a totale ed esclusivo carico del Gestore.

L'importo presunto del presente contratto, ai fini della registrazione, ammonta ad EURO..... (.....), più EURO..... (.....) di IVA, per un importo complessivo di EURO.....(.....).

OPPURE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 26 – Foro competente

Per qualsiasi causa o controversia dovesse insorgere nella gestione del presente contratto, non risolvibile per via bonaria, le parti espressamente ritengono competente il Foro di Bologna.

Data

PER L'ISPR
SIG. _____
TIMBRO E FIRMA

PER IL GESTORE
SIG. _____
TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro espressamente di ben conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli artt. 1. (Oggetto), 2. (Norme regolatrici del contratto), 4. (Ammontare del contratto), 5. (Modalità di prenotazione), 7. (Grammatura, qualità e variazioni), 8. (Organizzazione a carico del Gestore e cause di forza maggiore), 9. (Norme igieniche), 13. (Rischi a carico del Gestore), 15. (Qualità e quantità), 16. (Revisione dei prezzi), 17. (Pagamenti dei corrispettivi), 19. (Cessione e subappalto), 20. (Clausola risolutiva espressa), 21. (Decorrenza e proroga del contratto), 22. (Prevalenza di norme), 24. (Cauzione definitiva e Polizza di garanzia), 25. (Spese di registrazione) e 26. (Foro competente), delle presenti condizioni generali di fornitura.

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA
P. IL GESTORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE